

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3041

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NEGRI, MAURIZIO BALOCCHI, ORESTE ROSSI, MAGNABOSCO, MATTEJA, MAGISTRONI, FRONTINI, FLEGO, ARRIGHINI, GIANMARCO MANCINI, POLLI, CASTELLAZZI, ONGARO, MAZZETTO, ALDA GRASSI, PERABONI, BERTOTTI, AIMONE PRINA, DOSI, METRI, BORGHEZIO, LATRONICO, COMINO, MEO ZILIO, TERZI, BAMPO, BONATO

Modifiche alle disposizioni penali recate dalla normativa
in materia elettorale

Presentata il 5 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia delle sanzioni e delle pene che concernono l'attività elettorale, in particolare quelle che possono inficiare la libera volontà dell'elettore, è attualmente regolata dagli articoli 87 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, per le elezioni amministrative, e dagli articoli 97, 101 e 113 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni della Camera dei deputati e, per estensione prevista dall'articolo 25 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per quelle del Senato della Repubblica.

La formulazione dei due articoli è pressoché identica sia per regolare la fattispecie relativa alle elezioni amministrative, sia per elezioni politiche, così come per le norme per le pronunce giudiziali e per gli effetti che queste producono.

Pur nella loro complessità letterale, tali articoli non appaiono tuttavia idonei a ricomprendere tutti i possibili casi di coercizione della volontà dell'elettore e in particolare del sottoscrittore di una lista elettorale.

Recentemente l'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha introdotto per le elezioni del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, il requisito essenziale della presentazione di un certo numero di elettori sottoscrittori per tutte le

forze politiche (ivi comprese quelle con rappresentanza parlamentare) che intendono presentare proprie liste di candidati.

L'articolo 20, comma quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, fissa le modalità per la raccolta delle firme di sottoscrizione, rimandando all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per quanto concerne la presenza dei pubblici ufficiali incaricati all'autenticazione delle firme.

Per le elezioni del Parlamento rimane tuttora in vigore l'articolo 1, primo comma, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificativo dell'articolo 18 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che esonera dalle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto un seggio in una delle due Camere.

A prescindere dalle possibili modifiche anche a quest'ultima disposizione di legge, appare evidente la necessità di adeguare gli strumenti sanzionatori affinché la fase di raccolta delle sottoscrizioni avvenga con le garanzie che accompagnano le varie fasi costituenti i procedimenti elettorali.

Il fine di ottenere un numero sufficiente di firme di sottoscrittori, per la presentazione di una lista elettorale, comporta generalmente per i promotori l'onore di cercare i sottoscrittori attraverso forme pubbliche di raccolta.

Pertanto ogni artificio o raggirio non fa venir meno soltanto la libera scelta di un singolo elettore, ma, proprio perché rivolto alla generalità degli elettori, può configurarsi come un vero e proprio abuso della buona fede popolare.

L'onere di presentare un certo numero di sottoscrittori può comunque portare raggruppamenti politici di dubbia affidabilità e scarso peso organizzativo, a raccogliere le firme di sottoscrizione d'appoggio alla lista, propagando finalità diverse e di maggior coinvolgimento emotivo, tenendone celato il vero scopo, come in effetti è già avvenuto in un recente passato.

A questa ipotesi possono aggiungersi casi di vere e proprie falsità in atti, mediante utilizzo di firme raccolte ad altri scopi e successivamente autenticate, come si è verificato nelle elezioni comunali di Torino del 1990, da parte della lista *Union autonomiste piemont* concluso con la condanna a venti mesi di reclusione dei promotori della lista, per falso in atti pubblici.

Nel caso citato, pur essendosi verificata una grave turbativa elettorale, mediante una partecipazione alla competizione di una lista elettorale che ha ottenuto un seggio, non esiste attualmente possibilità di rimediare alle conseguenze estreme di un illecito *ab origine*.

Si ritiene pertanto opportuno scorporare l'attuale articolo 97 in più parti che regolino l'ipotesi di violenza fisica, l'artificio e il raggirio e il caso di falso (articoli 1, 2 e 3 della presente proposta).

Gli articoli 4, 5 e 6 modificano l'articolo 87 e introducono gli articoli 87-bis e 87-ter del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nella stessa formulazione dei primi tre articoli della presente proposta.

L'articolo 7 aggiunge alcuni commi all'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, stabilendo l'obbligo da parte dei promotori in caso di raccolta di sottoscrizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di darne indicazioni in modo visibile e non confondibile, nonché di rendere identificabili i soggetti competenti all'autenticazione delle firme di sottoscrizione.

Infine l'articolo 8 stabilisce la prescrizione quinquennale dei reati elettorali. Inoltre qualsiasi elettore e chiunque vi abbia interesse può adire la sezione per il contenzioso elettorale presso il TAR per far dichiarare la decadenza della lista presentata i cui promotori siano stati condannati per violazione delle norme riguardanti le sottoscrizioni, nel caso in cui la frode sia stata determinante per la partecipazione alle elezioni.

Nel caso in cui la lista abbia ottenuto seggi, si applica l'ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che prevede la distribuzione dei seggi eccedenti alle altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nulla è innovato per quanto concerne gli altri effetti delle condanne penali di cui all'articolo 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 97 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito del seguente:

« ART. 97 - 1. Chiunque minaccia o usa violenza ad un elettore per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113 ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 97-bis - 1. Chiunque, con artifici o raggiri, o con notizie da lui conosciute false, ovvero con qualunque mezzo atto a diminuire la libertà degli elettori, induce taluno nell'errore di firmare a sua insaputa una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113.

2. Qualora l'artificio o il raggirò avvenga pubblicamente, le pene sono aumentate di un terzo ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 97-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 97-*ter* — 1. Chiunque falsifica firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini apposte per petizioni o richieste di varia natura indirizzate alle pubbliche autorità o a soggetti privati, per farne autenticare le sottoscrizioni, allo scopo di presentare e sottoscrivere una lista elettorale, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 1.200.000 a lire 8.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 113 ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Chiunque minaccia o usa violenza ad un elettore per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 87-*bis* — 1. Chiunque, con artifici o raggiri, o con notizie da lui conosciute

false, ovvero con qualunque mezzo atto a diminuire la libertà degli elettori, induce taluno nell'errore di firmare a sua insaputa una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102.

2. Qualora l'artificio o il raggiro avvenga pubblicamente, le pene sono aumentate di un terzo ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 87-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 87-*ter* — 1. Chiunque falsifica firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini, ovvero utilizza o cede elenchi di firme di cittadini apposte per petizioni o richieste di varia natura indirizzate alle pubbliche autorità o a soggetti privati, per farne autenticare le sottoscrizioni, allo scopo di presentare e sottoscrivere una lista elettorale, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da lire 1.200.000 a lire 8.000.000, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 102 ».

ART. 7.

1. All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Qualora la raccolta di firme di cui al primo comma, avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, è fatto obbligo ai

promotori di segnalare nel punto di raccolta con un cartello avente dimensioni non inferiori a centimetri 100 per centimetri 70 che trattasi di raccolta di firme per la sottoscrizione di una lista elettorale.

I soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e all'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, devono essere identificabili con apposita targhetta di riconoscimento indicante la loro qualifica.

È vietata la contemporanea raccolta di firme di petizioni o proposte di legge di iniziativa popolare e di sottoscrizioni di liste elettorali.

In assenza degli adempimenti di cui al sesto, settimo e ottavo comma, l'autorità di pubblica sicurezza provvede a revocare le autorizzazioni amministrative e al sequestro del materiale ».

ART. 8.

1. Il termine per la prescrizione dei reati elettorali è di cinque anni dal verificarsi del fatto.

2. Qualora nei confronti di promotori di sottoscrizioni per la presentazione di liste elettorali sia stata pronunciata una condanna ai sensi degli articoli 113 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e il numero di sottoscrizioni raccolte indebitamente dalla lista sia stato determinante per l'ammissione alle elezioni e la lista abbia ottenuto uno o più seggi in un collegio elettorale, qualsiasi cittadino elettore o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre avanti le apposite sezioni del tribunale amministrativo regionale, richiesta per la pronuncia giudiziale della decadenza della lista, entro sessanta giorni dalla data del deposito della sentenza.

3. Per la copertura dei seggi vacanti si applica la norma del sesto comma dell'articolo 72 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.